

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6534 del 06/12/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA BOSCHI CELATI S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "AGRITURISMO" SVOLTA NELL'AZIENDA SITA IN COMUNE DI PIACENZA, FRAZIONE RONCAGLIA, LOCALITÀ GARGATANO n° 39.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6719 del 05/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sei DICEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA **BOSCHI CELATI S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA**. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI "AGRITURISMO" SVOLTA NELL'AZIENDA SITA IN COMUNE DI PIACENZA, FRAZIONE RONCAGLIA, LOCALITÀ GARGATANO n° 39.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (AR-PAE);

Vista l'istanza della Ditta **BOSCHI CELATI S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA**, avente sede legale in Comune di Piacenza, Frazione Roncaglia, Località Gargatano n° 39, presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Piacenza e trasmessa dallo stesso con nota 06/04/2017, prot. n° 38752 8acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/4024), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "agriturismo" svolta nell'azienda sita in Comune di Piacenza, Frazione Roncaglia, Località Gargatano n° 39;

Riscontrato che l'istanza è stata presentata per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione a n° 2 scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con note del 05/07/2017, prot. n° 73947 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/7997), del 19/07/2017, prot. n° 79325 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/7997), e del 27/11/2017, prot. n° 131071 8acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/14880);

Verificato che:

- presso l'azienda in oggetto sono presenti n° 2 scarichi di acque reflue domestiche come di seguito specificati:
 - **scarico SA:** scarico di acque reflue domestiche provenienti dal locale cucina dell'edificio B (trattate con pozzetto degradatore e filtro percolatore aerobico dimensionato per 40 A.E.) e di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'edificio C (trattate con pozzetto degradatore, fosse Imhoff e filtro percolatore anaerobico dimensionato per 22 A.E.);
 - **scarico SB:** scarico di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'edificio A trattate con pozzetto degradatore, fossa Imhoff e filtro percolatore aerobico dimensionato per 120 A.E.;
- gli scarichi di acque reflue domestiche SA ed SB recapitano nel corpo idrico superficiale "canale artificiale irriguo";

Acquisita nel merito la Determinazione Dirigenziale n° 1606 del 31/10/2017 trasmessa dal Comune di Piacenza con nota 06/11/2017, prot. n° 122275 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/13888);

Preso atto che il Comune di Piacenza interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95, con nota del 6 novembre 2017, prot n. 122275 (assunta al prot n. 13888 in pari data), ha comunicato: *".....omissis...acquisisce la valutazione dell'impatto acustico e la autodichiarazione in merito a impatto acustico.....al rispetto della normativa in materia di impatto acustico.....!;*

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'1/9/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **BOSCHI CELATI S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA** per l'attività "agriturismo" svolta nell'azienda sita in Comune di Piacenza, Frazione Roncaglia, Località Gargatano n° 39;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n° 96 del 23/12/2015, n° 99 del 30/12/2015 e n° 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **BOSCHI CELATI S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA** (C. FISC. 00726890338) per l'attività di "agriturismo" svolta nell'azienda sita in Comune di Piacenza, Frazione Roncaglia, Località Gargatano n° 39 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo abilitativo:
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi di acque reflue domestiche aventi recapito nel corpo idrico superficiale "canale artificiale irriguo";
2. **di impartire, per i n° 2 scarichi di acque reflue domestiche**, aventi recapito nel un corpo idrico superficiale "canale artificiale irriguo", le seguenti prescrizioni:
 - a) entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA dovrà essere posizionata una fossa Imhoff a valle di ciascuno dei due filtri percolatori aerobici a servizio degli edifici A e B, necessaria per la digestione dei fanghi pro-

dotti; dovrà essere data comunicazione dell'avvenuta installazione delle fosse Imhoff al Comune di Piacenza entro 15 giorni dall'installazione stessa;

- b) i pozzetti di campionamento fiscale posti prima dell'immissione degli scarichi nel corpo idrico recettore dovranno essere sempre accessibili e consentire un agevole controllo delle acque reflue;
- c) gli scarichi dovranno rispettare, nei pozzetti di campionamento fiscale, i limiti della tabella D della Deliberazione G.R. n° 1053/2003 come di seguito riportati:
- Solidi sospesi totali: $\leq 80 \text{ mg/l}$;
 - BOD₅ (come O₂): $\leq 40 \text{ mg/l}$
 - COD (come O₂): $\leq 160 \text{ mg/l}$;
 - Azoto ammoniacale: $\leq 25 \text{ mg/l}$
 - Grassi e oli animali/vegetali: $\leq 20 \text{ mg/l}$;;
- d) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale i filtri percolatori sono stati dimensionati;
- e) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento di tutti gli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalle fosse Imhoff, dei grassi dal degrassatore, nonché lo svuotamento (almeno annuale) e il controlavaggio del materiale di riempimento dei filtri percolatori. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- f) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- g) le acque meteoriche dei piazzali e dei tetti non dovranno essere fatte confluire negli impianti di trattamento ma convogliate al corpo idrico superficiale più vicino;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;

3. **di fare salvo** che:

- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento (fosse Imhoff, pozzetti degrassatore e filtri percolatori) o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- dovrà essere ottenuta la concessione di derivazione di acque sotterranee per i n° 2 pozzi utilizzati per l'approvvigionamento idrico;

4. **di dare atto** che:

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza.

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.